

COLLEGIO DI PALERMO – DEC. 912/2025 – PRES. MAUGERI – REL. RUSSO

Finanziamento – coesistenza linee di credito – inadempimento – sospensione di altra linea di credito – legittimità (cod. civ., art. 1461).

E' legittima la sospensione da parte dell'intermediario di una linea di credito a causa di inadempimenti e/o ritardi che abbiano riguardato un'altra linea di credito concessa, dallo stesso intermediario, al medesimo cliente. (MDC).

FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto la sospensione di una linea di credito di € 300.000,00, a tempo indeterminato, utilizzabile mediante anticipi *import* (contratto n. 109****9.84” del 11.3.2019).

In particolare, il Ricorrente afferma di avere intrattenuto con l'Intermediario oggi convenuto due linee di credito, assistite da varie garanzie:

- la linea a), oggetto di domanda, come detto di € 300.000,00, a tempo indeterminato, utilizzabile mediante anticipi *import* (contratto n. 109****9.84” del 11.3.2019);
- la linea b), non oggetto di domanda (ma comunque collegata alla vicenda per cui è causa), di € 250.000,00, a tempo determinato, con validità, a seguito di varie proroghe, sino al 31.7.2024, utilizzabile mediante *Revolving Credit facility*.

Il Ricorrente lamenta che la linea a), ossia quella oggetto di domanda, sarebbe stata sempre assolutamente regolare nella sua gestione; la linea b), invece, sarebbe stata oggetto di contestazione tra Ricorrente e Intermediario. In particolare, quest'ultimo, il 4.1.2023 aveva chiesto, inaspettatamente, il rientro dell'esposizione debitoria entro 5 giorni, in considerazione dell'intervenuta scadenza della stessa. Aveva, peraltro, sospeso una prima volta la linea a). Era seguita un'articolata trattativa, nel corso della quale il Ricorrente aveva proposto un piano di rientro graduale. All'esito, la linea a) era stata ripristinata e la linea b) prorogata fino al 31.7.2024, in forza di un nuovo accordo del 1.6.2023.

Il 22.6.2023, tuttavia, l'Intermediario, disattendendo l'avvenuta proroga, era tornato a chiedere il rispetto dell'originario piano di rientro sulla linea b). Il Ricorrente aveva proceduto a pagamenti parziali.

Il 21 marzo 2024, l'Intermediario aveva infine comunicato la sospensione della linea di credito a) (ossia: non quella oggetto di contestazione e poi prorogata, bensì quella regolare), motivando con il *“mancato rispetto del piano di rientro sulla linea Revolving Credit Facility di € 250.000,00”*.

In data 8 aprile 2024, l'Intermediario reiterava la comunicazione di sospensione, omettendo però ogni riferimento alla precedente comunicazione e al mancato rientro dall'esposizione della linea b).

Alla nuova scadenza, infine, del 31 luglio 2024, il Ricorrente non rientrava nell'esposizione della linea b). Seguiva un ulteriore scambio di proposte di rientro, sempre rigettate dall'Intermediario.

All'esito di questa complessa ricostruzione del fatto, il Ricorrente lamentava, dunque, l'illegittimità della condotta dell'Intermediario, con particolare riferimento alla avvenuta sospensione della linea a).

2. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, il Ricorrente adiva questo

Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: *“Dire e dichiarare illegittimo e contrario alla legge ed al contratto, la sospensione senza preavviso con richiesta di rientro della linea di credito di € 300.000,00 concessa con contratto del 11.03.2019 (doc.1), attivata (...) nel mese di marzo 2024.*

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la regolarità della propria condotta. Precisava, peraltro, di non avere invocato il *“recesso”* dalla linea di credito a), ma esclusivamente la sospensione. Di conseguenza non era mai stato intimato al Ricorrente il rientro dall'esposizione debitoria. Chiedeva, pertanto: *“Per tutto quanto precede, rilevata la correttezza dell'operato della Banca, si chiede a codesto spettabile Arbitro di respingere il ricorso inquanto infondato”.*

4. Il Ricorrente depositava repliche, precisando che, a seguito della sospensione della linea sub a), era stato costretto a rientrare repentinamente dall'esposizione debitoria collegata a tale linea di credito; e ciò aveva peraltro impedito di rientrare dall'esposizione della linea b). Insisteva, pertanto, nell'accoglimento del ricorso.

5. L'Intermediario depositava controrepliche, ribadendo che la linea a) non era stata revocata, bensì sospesa, e che pertanto non era mai stato preteso il rientro dalla correlata esposizione. Ribadiva, per altro verso, la propria prospettazione del fatto e del diritto e insisteva, pertanto, per il rigetto del Ricorso.

DIRITTO

I. Oggetto del ricorso è esclusivamente l'accertamento della illegittimità della sospensione della linea a) € 300.000,00, a tempo indeterminato, utilizzabile mediante *anticipi import* (contratto n. 109****9.84” del 11.3.2019). Non costituisce, invece, oggetto autonoma di domanda l'accertamento della illegittimità della condotta dell'Intermediario con riguardo alla linea b) di € 250.000,00, a tempo determinato, utilizzabile mediante *Revolving Credit facility*.

La condotta dell'Intermediario relativa alla linea b) deve comunque essere esaminata dal Collegio, sia pure come accertamento incidentale, dal momento che, secondo la prospettazione del Ricorrente, la sospensione, a più riprese, della linea a) fu determinata dalla complessa vicenda della linea b).

II. Risulta per *tabulas* che la linea b) era a tempo determinato e aveva una scadenza contrattuale al 15.12.2022, correttamente indicata nel contratto (all. 2 controdeduzioni). Contrariamente a quanto affermato dal Ricorrente, pertanto, la richiesta di rientro, comunicata dall'Intermediario il 4.1.2023, come correttamente eccepito dall'Intermediario, fu perfettamente legittima e tutt'altro che imprevedibile o inattesa.

II.1. A seguito della richiesta di rientro, e della prima sospensione della linea a) di € 300.000,00, il Ricorrente formulò una proposta transattiva (doc. 7 di parte ricorrente), la quale prevedeva:

- la proroga *“ai soli fini del rientro e dell'estinzione totale della linea revolving di € 250.000,00, previo prolungamento della garanzia da parte di...”;*
- il rientro graduale del Ricorrente dall'esposizione sulla linea b) di € 250.000,00, *“con le seguenti modalità: € 24.000,00 entro il 30 maggio 2023; € 24.000,00 entro il 30 giugno 2023; € 22.000,00 entro il 30 luglio 2023; La restante parte, pari ad € 180.000,00, in n. 12 rate mensili ciascuna di € 15.000,00 a scadere l'ultimo giorno del mese di riferimento a partire dal mese di agosto 2023 e fino al soddisfo (luglio 2024)”.*

II.2. In riscontro alla proposta, l'Intermediario rispose con pec del 14 aprile 2023, del seguente tenore: *“Buonasera, con riferimento alla proposta allegata da lei inoltrata alla nostra Banca comunichiamo quanto segue: • La linea di credito import di euro 300.000,00 sarà resa nuovamente operativa; • La riproposizione della linea di credito scaduta in data 15/12/2022 con rientro graduale dell'esposizione di euro 250.000,00 alle scadenze come*

da Voi proposte, verrà da noi analizzata e sottoposta all'approvazione del (...) a conferma della garanzia stessa. • La cancellazione dei dati pregiudizievoli in Centrale Rischi avverrà al momento dell'accoglimento da parte di (...) della proposta di cui sopra”.

In questo documento si fa, in effetti, riferimento al piano di rientro proposto dal Ricorrente. Non si tratta, però, di una “accettazione” *tout court* della proposta, dal momento che la proroga della garanzia b) “*revolving*” veniva in realtà rinviata a una successiva valutazione (“verrà da noi analizzata e sottoposta...”).

Il.3. Nel successivo contratto del 1.6.2023 (doc. 2 di Parte ricorrente) la linea b) *revolving* risulta, infine, prorogata fino al 31.7.2024, senza alcun riferimento al precedente piano di rientro sulla linea medesima.

Nel documento contrattuale infatti, testualmente, si legge: “con riferimento alle intese intercorse e a quanto riportato nel ‘Contratto di Credito’ del 26/04/2023, con il quale Le/Vi è stata comunicata la concessione della ‘apertura di credito in conto corrente *Revolving* (...)’ di euro 250.000,00 (...) con validità fino 31/07/2024, riproduciamo di seguito le Condizioni Giuridiche ed Economiche che regolano la suddetta linea di credito”.

L’operatività “della linea di credito” viene condizionata, oltre che alla concessioni di fidejussioni personali, anche “all’adempimento di ogni altra condizione preliminare concordata, come di seguito indicato: [rigo vuoto - ndr] La/Vi preghiamo cortesemente di volerci restituire l’allegata copia del presente atto munita della Sua/Vs. firma da apporsi tre volte negli spazi in calce, per: 1) adesione alle Condizioni economiche e giuridiche in essa contenute, 2) approvazione specifica delle clausole onerose e 3) conferma della ricezione della copia del presente contratto di Sua/Vostra spettanza e del relativo Documento di Sintesi”.

A giudizio del Collegio, nella documentazione contrattuale – predisposta, peraltro, dall’Intermediario – non si fa più alcun riferimento al precedente scambio di proposte intrattenuto con il Ricorrente, né all’esistenza di una tempistica di rientro diversa da quella contrattualmente indicata, del 31 luglio 2024. Sebbene, infatti, sia contenuto un riferimento a “ogni altra condizione preliminare concordata”, l’allocuzione è eccessivamente generica e comunque va letta in correlazione alla proposizione immediatamente successiva, ossia: “come di seguito indicato” (e, dunque, il rinvio agli ulteriori documenti allegati).

Va, ancora, evidenziato che nelle “Condizioni Specifiche *Revolving Credit Facility*” (dodicesima pagina del medesimo doc.2) si legge: “Art. 1 (...) Il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto...”: dunque il Ricorrente era autorizzato a rientrare dall’esposizione entro il 31 luglio 2024, senza alcun obbligo di estinguere l’esposizione in una data antecedente.

Il.4. In conclusione, a giudizio del Collegio, il contenuto del precedente piano e la successiva pec dell’Intermediario del 14 aprile 2024 appaiono incompatibili con la nuova regolamentazione contrattuale, che prevedeva una scadenza del 31.7.2024, e l’obbligo per il Ricorrente di eseguire il pagamento alla scadenza anzidetta. È, dunque, corretta la prospettazione di Parte ricorrente, secondo cui si tratta, a ben vedere, di mere *trattative*, giuridicamente superate dalla nuova regolamentazione del rapporto; sicché il Ricorrente poteva, avvalersi della linea di credito b) prorogata, senza alcuna limitazione, fino alla nuova scadenza del 31.7.2024.

Come logico corollario, l’Intermediario, non poteva, *re melius perpensa*, il 22.6.2023, tornare a chiedere il rispetto del precedente piano di rientro, dal momento che questo era incompatibile con il nuovo accordo sottoscritto, che prevedeva una nuova scadenza del 31.7.2024.

Irrilevante la circostanza che, a seguito del sollecito del 5.7.2023, il Ricorrente si sarebbe dichiarato disponibile a pagare € 15.000,00. Come correttamente eccepito dal Ricorrente, infatti, tale risposta non costituisce *prova* della sopravvivenza del precedente piano di rientro (né, peraltro, riconoscimento di debito), atteso che è, con tutta evidenza, dettata

dalla necessità di evitare la revoca integrale delle linee di credito e i conseguenti danni per il Ricorrente.

III. Se, dunque, fu illegittima la condotta dell'Intermediario, relativamente alla linea di credito b), ciò non risulta comunque decisivo ai fini del Ricorso. Il Ricorrente, infatti, non ha domandato il risarcimento dei danni, correlati alla indebita richiesta di rientro, successivamente alla proroga al 31.7.2024, della linea b), ma la declaratoria di illegittimità della sospensione della linea a). Sono, del pari, irrilevanti – salvo per quanto si dirà *infra* - le ulteriori vicende legate all'ulteriore mancato rientro dalla linea b), successivamente alla nuova scadenza del 31.7.2024.

III.1. La linea a) fu sospesa il 4 gennaio 2023, a seguito dunque del mancato rientro alla scadenza del 2022 della linea b) (v. ricorso, pag.4). Quindi l'operatività della linea fu ripristinata, a seguito delle trattative di cui si è dato conto *supra* e alla proroga della linea b) fino al 31.7.2024.

La linea di credito a) fu, quindi, sospesa nuovamente il 21.3.2024, con esplicito riferimento al mancato rispetto del piano di rientro sulla linea b): *“La presente per comunicarVi che, a seguito del mancato rispetto del piano di rientro sulla linea di credito REVOLVING CREDIT FACILITY di € 250.000,00 (...), l'utilizzo della linea di credito Anticipo Import n. 10***84 di € 300.000,00 a suo tempo concessaVi è sospeso. Nelle more saranno consentiti esclusivamente accrediti a deconto dell'attuale esposizione”*.

La sospensione fu, infine, reiterata con pec del 8.4.2024 (all. 10 dell'Intermediario), stavolta senza alcun riferimento al mancato rispetto del piano di rientro della linea b): *“Oggetto: Comunicazione. Vi comunichiamo che, avvalendoci delle facoltà spettanti, abbiamo provveduto a sospendere la seguente linea di credito per anticipi import di euro 300.000,00, a suo tempo concessaVi; la medesima linea di credito deve ora pertanto intendersi a smaltimento relativamente alle operazioni in essere e non ancora scadute senza possibilità di ulteriori presentazioni. Distinti saluti”*.

III.2. Sul piano normativo, la sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 1461 c.c., a norma del quale *“Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”*.

III.3. L'art.4 del contratto (linea a), invece, prevedeva: *“Art. 4 Recesso La Banca con comunicazione scritta potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, e dalle singole anticipazioni in essere a valere sulla concessione creditizia accordata al Cliente, anche se a tempo determinato, nonché ridurre e/o sospendere la linea di credito stessa. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare, entro 2 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, tutto quanto dovuto alla Banca, per capitale, interessi e spese, a seguito delle operazioni di anticipazione in essere (...)”*.

Ai sensi del contratto, dunque, non era richiesto alcun preavviso per la sospensione (il preavviso di due giorni, infatti, riguarda il solo recesso, essendo correlato al rientro dall'esposizione, non chiesto nella fattispecie), né presupponeva la giusta causa (tipizzata, dall'art. 1461 c.c., nel pericolo per il conseguimento della controprestazione).

La clausola – peraltro specificamente sottoscritta dal Ricorrente – va considerata legittima. Secondo l'orientamento dei Collegi, infatti, proprio in virtù della differenza intrinseca tra recesso e sospensione (quest'ultima, infatti, come correttamente eccepito dall'Intermediario non determina l'obbligo di rientro dall'esposizione), la disciplina legale di questa può essere derogata pattiziamente. È stata, in particolare, considerata legittima una previsione contrattuale che *attribuisca “all'intermediario il diritto potestativo di sospendere l'apertura di credito, senza richiedere all'intermediario né la concessione di un preavviso né la sussistenza della giustificazione altrimenti richiesta dall'art 1461 c.c.”* (Collegio Roma, 18300/2019, citando Collegio Bologna, 6342/2018).

III.4. La mancata previsione contrattuale di una giusta causa, tuttavia, non esclude che la

sospensione possa essere considerata illegittima, qualora – mutuando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di recesso – questa abbia carattere arbitrario e imprevedibile, contravvenendo al generale obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e divenendo così *abuso del diritto* (Cass. n. 20106/09; conf. Cass. 4538/1997; Cass. 9321/2000; Cass. 2642/2003, citate in motivazione; Cass. 29317/2020; Cass. 2642/2023).

Nel caso di specie, però, la sospensione della linea a), seppur non assistita da *giusta causa* (non richiesta nella fattispecie), non può considerarsi *abusiva*. Indipendentemente, infatti, dall'avvenuta proroga della linea b) (ciò che avrebbe escluso l'esistenza di una "*giusta causa*"), resta comunque il fatto che il Ricorrente si era reso inadempiente, omettendo di rientrare dall'esposizione alla scadenza contrattuale testualmente prevista del 15.12.2022.

Anche dopo il sollecito della Banca, poi, il Ricorrente aveva mostrato di non essere in grado di rientrare immediatamente (nonostante, ripetesì, la scadenza fosse testualmente prevista nel contratto), proponendo un piano di rientro con scadenze dilazionate nel tempo. La proroga della linea b) al 31 luglio 2024, pertanto, si era resa necessaria proprio a causa della incapacità del Ricorrente di rientrare, alla scadenza maturata e prevista dal contratto, dall'esposizione complessiva.

In tale stato di cose, l'avvenuta proroga del rapporto b) fino alla scadenza 31 luglio 2024 se esclude, per come detto, la legittimità della richiesta anticipata di rientro dalla linea b), pretesa dall'Intermediario, non cancella, per altro verso, il fatto storico che ne aveva costituito la premessa. Il Ricorrente non aveva onorato i propri debiti alla scadenza contrattualmente prevista e non era in grado di farlo, dal momento che aveva proposto un piano di rientro dilazionato nel tempo. Ciò è peraltro confermato dal fatto che, anche dopo la nuova scadenza del 31 luglio 2024, il Ricorrente non rientrò dall'esposizione, proponendo nuove proroghe, mai accettate dall'Intermediario (il quale, ovviamente, non era certamente obbligato ad accettarle).

Sulla base di tutti questi elementi, ritiene questo Collegio che decidere se mantenere in vita o meno la linea sub a) rientrasse nella discrezionalità dell'Intermediario; discrezionalità esercitabile nell'ambito di una valutazione complessiva del merito creditizio, sottratta in ogni caso al sindacato dell'Arbitro Bancario Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 6182/2013; Collegio Bologna, 6301/2018; Collegio Palermo, 5340/2019; Collegio Roma, 8015/2023). Di certo, non si trattò di una sospensione abusiva.

Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi legittima, sia sul piano dei principi generali che della regolamentazione contrattuale, la sospensione dell'esecuzione della linea di credito a), oggetto di domanda.

IV. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.